



COMUNE DI NURALLAO
Provincia di Cagliari
Ufficio del Sindaco

08030 ó NURALLAO (Nu) Tel. 0782/815004 ó 815278 Fax ó 0782/815328 ó P.I. 00616910915

Prot. n. 1058

Nurallao li, 11/03/2016

Oggetto: Trasmissione ordinanza sindacale n. 03 del 10/03/2016 per Zona Infetta da Agalassia Contagiosa..

Al Sig. Serra Renzo
Via Roma, 21 NURALLAO

All'Azienda U.S.L. N. 8
Dipartimento Prevenzione
Servizio Veterinario Sanità Animale
Area A Distretto di ISILI

All'Azienda U.S.L. N. 8
Dipartimento Prevenzione
Servizio Igiene e sanità Pubblica
Via Nebida, 21 Cagliari

All'Assessorato Igiene e Sanità Della RAS
Servizio Sanità Pubblica Veterinaria
Via Roma, 223 Cagliari

Alla Azienda USL n. 5
Via Carducci, 35 Oristano

Al Comando Stazione CARABINIERI Di
NURALLAO

Alla Procura della Repubblica di Cagliari
Ai Sindaci dei Comuni di Isili Nuragus Genoni e Laconi
All'Albo Pretorio Sede



PDF
Complete

*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

...a competenza, in allegato alla presente, si
oggetto.

F.to IL SINDACO
Giovanni Dessì

COMUNE DI NURALLAO
Provincia di Cagliari

Prof. 1058

OGGETTO: Zona infetta da Agalassia contagiosa degli ovini e dei caprini.

ORDINANZA 3/2016

IL SINDACO

VISTA la comunicazione del Servizio Veterinario della Az. U.S.L. n. 8 di Cagliari, nella quale viene denunciata l'insorgenza di un focolaio di Agalassia contagiosa degli ovini e dei caprini presso l'allevamento caprino sito in agro del comune di Nurallao, in località "Stalle Saccu", Responsabile aziendale il Sig. Renzo Serra - nato a Nurallao - il 03/11/75 - e ivi residente, in Via Roma, 21 - con codice aziendale IT116CA101 - costituito da n° 95 capi caprini.

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 320 del 08.02.1954;

VISTO il T.U.L.L.SS. del 27 luglio 1934 n. 1265;

VISTA la Legge 833 del 23 dicembre 1978;

VISTA la Legge Regionale n. 15 del 08 luglio 1985;

RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione della malattia,

DICHIARA

ZONA INFETTA DA AGALASSIA CONTAGIOSA il territorio del comune di propria competenza, come riportato nella cartina allegata.

Ai limiti della zona infetta devono essere applicati, a cura dell'amministrazione comunale, dei cartelli portanti la scritta "ZONA INFETTA DA AGALASSIA CONTAGIOSA", detti cartelli saranno custoditi dal titolare dell'allevamento infetto.

ORDINA

- 1) L'obbligo di denuncia da parte di chiunque venga a conoscenza di ogni caso, anche sospetto, riferibile all'infezione;
- 2) Nell'ambito della zona infetta si devono osservare le seguenti norme:
 - a) sequestro e numerazione di tutti gli animali appartenenti alle specie recettive all'infezione;
 - b) divieto di contatto del personale di custodia con gli animali dei luoghi vicini;
 - c) divieto di accesso a persone estranee ed obbligo di allontanare cani, gatti ed animali da cortile;
 - d) isolamento di tutti gli animali ammalati e sospetti;
 - e) divieto di abbeverare gli animali recettivi all'infezione in corsi d'acqua od in vasche con essi comunicanti;
 - f) divieto di introduzione o di trasferimento fuori dalla zona infetta gli animali recettivi;
 - g) a scopo macellazione e per inderogabili esigenze di pascolo può essere consentito lo spostamento degli animali fuori della zona infetta in forza di norme stabilite dagli artt. 14 e 15 del Regolamento di Polizia Veterinaria;

- h) divieto di utilizzare il latte degli animali ammalati;
- i) è vietato trasportare fuori dal luogo infetto foraggio attrezzi, letame o qualsiasi materiale possibile vettore dell'agente patogeno;
- l) trattamento delle spoglie degli animali, del letame e dei materiali comunque inquinanti mediante infossamento, sterilizzazione o denaturazione con sostanze chimiche;
- m) esecuzione di periodiche disinfezioni dei ricoveri e cospargimento di calce viva nella strada di accesso;
- n) è vietato il pascolo in prossimità di allevamenti confinanti e sul ciglio delle strade;

Le infrazioni alla presente ordinanza, salvo le maggiori pene previste dal Codice Penale, verranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie da 516,46 a 2582,28 euro.


Inoltre, i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n° 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da 258,23 a 1291,14 euro.

I proprietari degli animali recettivi presenti nella zona infetta, i veterinari e tutti gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati di osservare e fare osservare la presente ordinanza. Le infrazioni saranno perseguite in conformità alla norma vigente.

Nurallao li, 10.03.2016.

IL SINDACO

IL SINDACO
Giovanni Dessi



Copia della presente viene notificata a:
Sig. Renzo Serra Via Roma, 21 – Nurallao;
ed inviata per conoscenza:
Alla Procura della Repubblica;
All'Assessorato Igiene e Sanità - Servizio della Prevenzione - Cagliari;
Al Servizio Veterinario della Az. U.S.L. 8 - Via Nebida, n. 21 - Cagliari;
Alle Aziende U.S.L. della Sardegna - Loro Sedi;
Ai Sindaci dei Comuni confinanti;
Al Comando Stazione C.C. di Nurallao;
Al Comando Polizia Municipale - SEDE.